

**Finocchiaro-Aprile**, ministro di grazia e giustizia. C'è l'articolo 6.

**Fulci Ludovico**. Ma c'è di più: questa legge riproduce un errore della legge francese, la quale non guarda agli impulsi ed alla qualità del delitto, ma unicamente alla pena. E questo disegno di legge guarda unicamente alla pena, criterio meccanico e materiale.

Occorre invece, che si guardi non la pena ma il delitto, e si studi il delinquente. Si vagli il danno e si studino motivi, impulsi. Ci sono impulsi morali ed immorali, sociali ed antisociali, giuridici ed antiggiuridici. Ora la legge sui recidivi non deve colpire che la delinquenza abituale, perversa, ispirata a motivi immorali antisociali. Questa è la delinquenza pericolosa.

L'onorevole ministro guardasigilli questo pericolo per la società non può ravvisare nei delitti passionali. Il reato d'impeto evidentemente si sottrae a questa possibilità di pericolo.

Ebbene, secondo questo disegno di legge, chi è stato condannato per omicidio con provocazione grave, o chi è stato condannato per omicidio derivante da eccesso di difesa, chi si è trovato di fronte un aggressore, e, difendendosi ha ecceduto nella difesa, è essere pericoloso che si deve segregare dalla società civile.

Tutto ciò non fa che rivelare l'erroneo sistema di questa legge, che guarda unicamente all'indole delle pene, senza guardare all'indole del reato, ed all'impulso di esso. E c'è di più: anche il colpevole di trasgressioni diventa delinquente pericoloso.

Voi avete detto col vostro codice, che nelle trasgressioni non si punisce che un fatto puramente materiale, senza guardare l'intenzione, senza guardare l'elemento morale del reato; ma allora come fate a trovare una ragione di perversità e di pericolo in coloro che commettono delle contravvenzioni, per quanto queste possano essere importanti?

Evidentemente, se lo spirito informatore di questo progetto deve avere l'assenso di tutti coloro che intendono l'urgente necessità di questa difesa sociale, specie per i grandi centri, dove appunto sono queste associazioni criminose che si impongono e che fanno una continua guerra alle popolazioni oneste, dall'altra questo progetto, nel suo contenuto, ha bisogno di molte modificazioni, cosicchè po-

trebbe dirsi quasi che bisognerebbe cambiare il sistema d'attuazione della nobile finalità che ispirò il Ministero a presentarlo.

Valgano queste mie poche parole per una dichiarazione di voto: mentre approvo il passaggio alla seconda lettura, mi riservo in occasione di questa tutti gli emendamenti, tutte le osservazioni e le proposte che crederò opportune. (*Bene!*)

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Venturi.

*Voci*. A domani!

**Venturi**. (*Segni di attenzione*) Cercherò di essere breve.

Comincio col lodare il concetto che ha mosso il ministro a presentare questa legge, che io voterò, perchè, ad onta dei pericoli che i tecnici vi trovano, riscontro che essa inizia un sistema di legislazione, che ha per principio la prevenzione del delitto, e che la scienza non può non approvare. Io dico soltanto che forse questa legge sarebbe stato necessario ampliarla, per quanto per la scienza ancora la diagnosi della delinquenza sia immatura, e credo che vi sarebbe stato modo di allargarne il concetto, ritenendo meritevoli di una speciale custodia, non soltanto coloro che delinquenti sono stati bollati da una condanna, ma pure altri individui che assolutamente sono presunti delinquenti con enorme approssimazione di giudizio. Vi sono fra questi gli alcoolisti, i vagabondi, gl'immorali, e certi inabili e refrattari alla società ed al lavoro sociale, dopo condanne avute e dopo altre prove d'incongruenza.

L'attuale disegno di legge si informa anche all'altro principio, che la pena non risponde al concetto di un castigo, ma risponde a quello di una difesa sociale.

Più avanti dirò come sarebbe bene che la pena anche realizzasse il concetto che dovesse essere educativa, e più innanzi ancora dirò che vorrei fosse di compenso al danno arrecato. Questo è il punto principale che prenderò ad esporre.

So anch'io che anzichè occuparci di questioni riflettenti il metodo di punire i delinquenti, sarebbe meglio che la legislazione si indirizzasse a cercare il modo di prevenire il delitto; ma ciò qui è fuori di luogo e appartiene ad una legislazione sociale che speriamo il Parlamento inizi o meglio pro-